



REGIONE PUGLIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 170 del Registro

OGGETTO: Autorizzazione alla A.S.D. "Carbinia Bike" di Carovigno (BR) ad effettuare la gara ciclistica su strada denominata: "XVI Mediofondo castelli e torri", che si terrà il giorno 15 marzo 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

VISTO il D.P.C.M. 12 settembre 2000;

VISTO l'Art. 9 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e s. m. ed i.;

VISTO il disciplinare per le Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche su strada approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002 (G.U. n° 29 del 5 febbraio 2003) e le modifiche apportate con il provvedimento del 30 aprile 2019 (G.U. n. 142 del 19 giugno 2019);

VISTA l'istanza acquisita agli atti prot. n. 216 del 28 febbraio 2020 con la quale la A.S.D. "Carbinia Bike", con sede in Carovigno (BR) Via Polinisso n. 37, chiede l'autorizzazione ad effettuare una gara ciclistica su strada per il giorno 15 marzo 2020, denominata "XVI Mediofondo castelli e torri";

PRESO ATTO che la suddetta gara interesserà i Comuni di Carovigno, Ostuni, Fasano, Cisternino e Ceglie Messapica;

VISTI i nulla osta/autorizzazioni degli Enti proprietari delle strade interessate dal percorso: Comune di Carovigno, Comune di Ostuni, Comune di Fasano, Comune di Cisternino, Comune di Ceglie Messapica e Provincia di Brindisi;

VISTO il certificato di assicurazione della società organizzatrice della manifestazione per la R.C. allegato all'istanza di cui sopra;



REGIONE PUGLIA

RITENUTA l'opportunità di consentire lo svolgimento della suddetta gara, non sussistendo motivi ostativi, subordinatamente alla osservanza delle sottoindicate prescrizioni;

A U T O R I Z Z A

La A.S.D. "Carbinia Bike", con sede in Carovigno (BR) a svolgere la gara ciclistica su strada denominata "XVI Mediofondi castelli e torri", programmata per il giorno 15 marzo 2020, in conformità a quanto di seguito specificato.

L'autorizzazione è concessa a condizione che siano osservate scrupolosamente tutte le condizioni dettate dagli Enti/Organismi interessati con le note citate in premessa che qui si intendono richiamate, nonché le seguenti prescrizioni:

- per l'intera durata della manifestazione deve essere assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno un'ambulanza con medico a bordo al seguito della gara;
- il rispetto delle prescrizioni previste dall'art. 360 del DPR n. 495 del 16 dicembre 1992 – Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice della Strada – segnalando l'inizio e la fine della carovana dei ciclisti impegnati nella competizione con i prescritti cartelli mobili – INIZIO GARA – FINE GARA;
- deve essere esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione secondo le norme ed i regolamenti sportivi in materia;
- deve essere assicurata, con proprio personale munito di bracciale o di altro indumento con evidenti segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico, alle intersezioni stradali e agli sbocchi dei passi carrabili;

deve essere assicurata, in assenza della scorta di polizia, attività di Scorta Tecnica a cura degli organizzatori e con l'osservanza delle forme e modalità previste dal disciplinare delle Scorte Tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27 novembre 2002 (G.U. n°29 del 5 febbraio 2003) e s. m. ed i..

Gli organizzatori della manifestazione ciclistica inoltre devono:

- mettere in atto con personale e mezzi propri, nel rispetto delle norme sulla circolazione stradale e con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di presegnalazione agli utenti che impegnano il senso opposto di marcia della strada percorsa dai ciclisti partecipanti alla gara;
- porre in essere idonee misure di sicurezza passiva affinché il pubblico non soste in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla gara;
- transennare i tratti di strada antecedenti e successivi alla zona di partenza e a quella di traguardo per una lunghezza proporzionata alla velocità ed al numero dei ciclisti in gara;
- prevedere un'adeguata protezione dei concorrenti con la sistemazione di balle di paglia o analoghi dispositivi protettivi e di contenimento in prossimità dei tratti pericolosi del percorso.



REGIONE PUGLIA

E' fatto obbligo agli organizzatori di adottare opportune misure di sicurezza, adeguati servizi sanitari e antincendi nonché misure di vigilanza lungo il percorso assicurandosi che non siano arrecati danni alle strade ed all'ambiente naturale circostante e, in ogni caso, che sia ripristinata puntualmente la situazione precedente.

I Sindaci dei Comuni indicati nella premessa e gli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica sono incaricati di osservare e fare osservare le disposizioni contenute nel presente decreto e di adottare tutte le misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento della manifestazione.

E' fatto obbligo alle Forze di Polizia di sospendere in qualsiasi momento la manifestazione suddetta per esigenze di ordine pubblico nell'esclusivo interesse della tutela della pubblica incolumità.

Si precisa che questo Ente è, in ogni caso, sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni arrecati a persone e/o cose.

Data a Bari, addì

- 4 MAR. 2020

EMILIANO

IL VICE PRESIDENTE
Dott. Antonio MUNZIANTE